

PROVINCIA DI ANCONA



REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE
FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. n. 36/2023 E
SS.MM.II.

(approvato con Decreto del Presidente n. 82 del 20/06/2024 e aggiornato con Decreto
del Presidente n. del 00/00/2026)

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto e finalità	4
Art. 2 – Oneri per le funzioni tecniche	4
Art. 3 - Funzioni/attività oggetto degli incentivi	5
Art. 4 - Soggetti interessati	6
Art. 5 - Costituzione del gruppo di lavoro.....	7
Art. 6 – Limite soggettivo dell’incentivo.....	8
Art. 7 – Esclusione dalla disciplina dell’incentivo	9
Art. 8 – Quota Innovazione	9
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI.....	10
Art. 9 – Graduatoria della misura incentivante.....	10
Art. 10 – Disciplina delle varianti	10
Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo	10
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	12
Art. 12 – Graduatoria della misura incentivante.....	12
Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo	12
CAPO IV – NORME COMUNI.....	13
Art. 14 – Principi in materia di valutazione.....	13
Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività.	14
Art. 16 – Accertamento delle attività svolte.	14
Art. 17 – Riduzione dell’incentivo.....	14
Art. 18 – Liquidazione dei compensi.	15
CAPO V – Stazione Unica Appaltante.....	16
Art. 19 - Stazione Unica Appaltante – SUA Provincia di Ancona	16
CAPO VI –.....	17
DISPOSIZIONI FINALI.	17
Art. 20 – Rinvio	17
Art. 21 – Applicazione	17
Art. 22 – Norma transitoria	17
Art. 23 – Entrata in vigore e abrogazioni	17

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- A. “CODICE”: Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023;
- B. “PROGETTO”: il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico;
- C. “SOGGETTI BENEFICIARI”: dipendenti della Provincia di Ancona incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 45 comma 2 del CODICE;
- D. “RESPONSABILE DEL PROGETTO” (RUP): di cui al CODICE, il quale viene individuato per ciascun contratto/intervento/investimento, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge;
- E. “RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO”
- F. “DIRETTORE DEI LAVORI”: tecnico che svolge le funzioni di Direttore dei Lavori ai sensi del CODICE;
- G. “DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO” (DEC): tecnico o amministrativo che svolge le funzioni di Direttore Esecutivo del contratto ai sensi del CODICE;
- H. “COLLABORATORI”: personale tecnico e amministrativo che collabora direttamente alle attività pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;
- I. “COLLAUDATORE”: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’art. 102 del CODICE;
- J. “GRUPPO DI LAVORO”: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di collaudatore o che compongono l’Ufficio Direzione Lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori;
- K. “LAVORO”: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, di cui all’allegato I del CODICE;
- L. “SERVIZIO/FORNITURA”: le attività aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera precedente, ovvero l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.
- M. “RISORSE FINANZIARIE”: risorse di cui all’articolo 45 del CODICE calcolate nella misura del 2% come quota massima sull’importo posto a base di gara;
- N. “QUOTA PER FUNZIONI TECNICHE” (RF): somme destinate all’incentivazione dei dipendenti (80% delle risorse finanziarie);
- O. “QUOTA PER L’INNOVAZIONE” (RI): parte delle somme destinate a finanziare le attività strumentali e innovative (20% delle risorse finanziarie).

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito denominato "CODICE", nonché le modalità ed i criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'Amministrazione provinciale, con conseguente risparmio economico per la stessa.

Art. 2 – Oneri per le funzioni tecniche

1. Gli oneri per le funzioni tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, *ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità*, sono posti a carico dei relativi stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle Stazioni appaltanti e degli Enti concedenti.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i quadri economici degli interventi saranno articolati comprendendo anche la percentuale della misura incentivante indicata dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.
3. La corresponsione degli incentivi è prevista anche per gli appalti relativi a servizi e forniture, *solo nel caso in cui è nominato il direttore della esecuzione*.
4. Rientrano nella incentivazione gli appalti di servizi e forniture di cui al c. 8 dell'art. 114 del Codice, il quale rinvia all'allegato II.14 dello stesso, per individuare i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
L'art. 32, c. 2 dell'allegato II.14 stabilisce che sono considerati *servizi di particolare importanza*, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:
 - a) *servizi di telecomunicazione;*
 - b) *servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;*
 - c) *servizi informatici e affini;*
 - d) *servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;*
 - e) *servizi di consulenza gestionale e affini;*
 - f) *servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;*
 - g) *eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;*

- h) *servizi alberghieri e di ristorazione;*
- i) *servizi legali;*
- j) *servizi di collocamento e reperimento di personale;*
- k) *servizi sanitari e sociali;*
- l) *servizi ricreativi, culturali e sportivi.*

Tra i *servizi di particolare importanza* sono inseriti anche i SIA (Servizi di Ingegneria e Architettura), aventi un importo di affidamento superiore alla soglia di cui all'art. 50 del Codice Contratti.

Sono considerati *servizi e forniture di particolare importanza* gli interventi/prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

Per le forniture, si considerano di particolare importanza anche quelle che presentano le medesime caratteristiche riportate nel secondo capoverso del presente comma.

La nomina del Direttore dell'esecuzione deve essere adeguatamente motivata, salvo quando si è in presenza di una delle fattispecie individuate in via di prima applicazione nell'elenco di cui all'art. 32 dell'Allegato II.14.

5. In caso di appalti divisi per lotti la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” ovvero “prestazionale” ai sensi dell'art. 58 del Codice.
6. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, senza considerare gli eventuali ribassi nell'aggiudicazione e l'I.V.A. La misura è definita in base alle graduazioni di seguito indicate.
7. Gli incentivi economici sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
8. L'importo di cui al comma 6, in particolare, è ripartito secondo quanto segue:
 - a) per una quota pari all'80%, da ripartire tra i soggetti, che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice, di cui all'articolo 3, secondo i criteri di cui al successivo art. 5 e nella misura definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III;
 - b) per una quota pari al 20%, per le finalità di cui al successivo art. 8, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
9. Presupposto per la destinazione delle risorse e successiva attribuzione dell'incentivazione è l'inserimento delle somme nel quadro economico dell'intervento, la formalità della nomina del Responsabile Unico del Progetto/Responsabile del procedimento e del Gruppo di lavoro.

Art. 3 - Funzioni/attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'Allegato I.10 del Codice, “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti

per le singole procedure”, cui fa rinvio l’articolo 45, c. 2, del Codice.

2. In base all’art. 45, c. 1, ultimo periodo, del Codice, l’Allegato I.10 sarà abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente Regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, c. 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice.
3. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Art. 4 - Soggetti interessati

1. Il presente Regolamento si applica al *personale dipendente della Provincia di Ancona* che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Stazione Appaltante e dell’Ente concedente, con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa, compreso il personale dirigenziale.
2. Sono destinatari della quota incentivante, a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti funzioni/attività tecniche:
 - Responsabile Unico del Progetto;
 - Programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all’attività del Responsabile Unico del Progetto, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa e contabile dell’intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - Direzione dell’esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell’esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - redazione del Certificato di regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente e/o contabilmente, parte o tutto l’insieme di

atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4. I collaboratori dei soggetti di cui al precedente comma 2, sono di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie e devono essere preventivamente individuati formalmente dal rispettivo Dirigente/Responsabile d'Area.
5. È esclusa l'erogazione di incentivi per lavori, servizi e forniture per i quali non si dia corso all'avvio della procedura relativa all'appalto principale.
6. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano tutte le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, incluse le procedure di project financing, di concessione, dialogo competitivo, accordi quadro e affidamenti diretti di lavori e acquisti di beni e servizi di importo superiore a €. 30.000,00, che abbiano alla base un progetto esecutivo e la cui regolarità venga attestata da apposito Certificato di regolare esecuzione e/o Verifica di conformità.
7. Per gli accordi quadro, ai fini del e dell'erogazione dell'incentivo tecnico, rileva il singolo contratto applicativo. Pertanto, gli incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo e vengono erogati secondo l'andamento dello stesso.
8. Per gli affidamenti diretti superiori a €. 30.000,00 l'incentivo non si applica alle attività di predisposizione dei documenti di gara.
9. Possono essere incentivati i servizi e forniture acquisiti attraverso adesione a convenzioni di Centrali di committenza, nei limiti del comma 6. In tal caso gli incentivi vengono riconosciuti per tutte le attività tecniche incentivabili con esclusione delle attività relative alla predisposizione dei documenti di gara.
10. Per i servizi e le forniture con *carattere di ripetitività* si applica una riduzione dell'incentivo pari al 50%. I servizi e forniture con carattere di ripetitività o standard sono quelli caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo, motivando le fattispecie.
11. Anche ai servizi e forniture con carattere di ripetitività acquisiti tramite adesione a convenzioni di centrali di committenza si applica una riduzione dell'incentivo pari al 50%. In queste ipotesi si escludono tra le attività incentivabili la predisposizione dei documenti di gara.

Art. 5 - Costituzione del gruppo di lavoro

1. Il *gruppo di lavoro* è costituito da personale tecnico e/o amministrativo in possesso della necessaria competenza professionale ed esperienza in relazione alle attività da espletare e deve essere nominato in tempo utile per il compiuto e corretto espletamento delle attività oggetto dell'incarico.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le funzioni/attività incentivabili, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

3. Nella scelta si deve comunque tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) competenza ed esperienza eventualmente acquisita dal personale e risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) carico di lavoro e quindi opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi, verificando la presenza di ulteriori funzioni/attività già assegnate in altri gruppi di lavoro;
 - d) rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
4. La composizione del gruppo di lavoro è definita attraverso la proposta del Responsabile Unico del Progetto, ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente.
5. La Provincia di Ancona individua con apposito provvedimento del Dirigente competente, il “*gruppo di lavoro*” destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando espressamente le funzioni/attività svolte da ciascuno dei dipendenti individuati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
6. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - il lavoro, il servizio o la fornitura e i relativi strumenti programmatori nei quali gli interventi sono previsti;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., del lavoro/servizio/fornitura;
 - il nominativo dei dipendenti, con l'indicazione del relativo profilo professionale, dei compiti assegnati, nonché dei tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti programmatori dell'Amministrazione provinciale e di gara.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i *dipendenti a tempo determinato* compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma 1.
9. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale, connessa alla specifica prestazione svolta, ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
10. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile Unico del Progetto, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento dirigenziale sarà dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

Art. 6 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di

competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
3. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma, incrementerà le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 7 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 30.000,00 e che non abbiano alla base un progetto esecutivo e la cui regolarità non venga attestata da apposito Certificato di regolare esecuzione e/o Verifica di conformità;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - d) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di non particolare complessità;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo ogni sovra incentivazione.

Art. 8 – Quota Innovazione

1. La quota di cui all'art. 2, c. 8, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 6, c. 3;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente,

per:

- l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino all'importo di € 3.000.000,00	2%
Oltre l'importo di € 3.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art.14, c. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, c. 3, del Codice);	1,8%
Oltre la soglia di cui all'art.14, c. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, c. 3, del Codice) e fino a € 10.000.000,00;	1,6%
Oltre € 10.000.000,00 e fino a € 25.000.000,00;	1,4%
Oltre € 25.000.000,00.	1,2%

Art. 10 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, c. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, soltanto se comportano opere aggiuntive; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
2. Non concorrono comunque ad alimentare la quota di incentivo quelle modifiche/varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni progettuali o che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o l'esecuzione del servizio.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun lavoro è stabilita, in considerazione delle responsabilità personali, del carico di lavoro, della complessità, dell'entità e della natura delle mansioni, previa individuazione delle percentuali definitive, *di seguito riportate*, rapportate alla quota dell'80% delle risorse per funzioni tecniche del personale interno:

Attività tecnica	%
Responsabile Unico del Progetto	33
o di cui al RUP	20
• di cui collaboratori tecnico-amministrativi (compreso coordinamento dei flussi informativi)	10
• di cui collaboratori dell'area economico-finanziaria (partecipanti alla gestione dell'intervento)	3
Programmazione della spesa per investimenti (Dirigente per interventi con importo $\geq$ €. 150.000,00) (RUP per interventi con importo $<$ €. 150.000,00)	3
Attività di progettazione	24
o di cui al progettista (DIP + PFTE)	8
o di cui al progettista (PE)	7
o di cui al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (se nominato)	2
o di cui al verificatore per attività di verifica	7
Attività di predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e relativa responsabilità di fase	5
Attività di direzione dei lavori	28
o di cui al Direttore dei Lavori	14
o di cui ai collaboratori tecnici (direttori operativi, ispettori di cantiere)	10
o di cui al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (se nominato)	4
Attività di collaudo tecnico amministrativo	7
o di cui al Collaudatore tecnico amministrativo	5
o di cui al Collaudatore Statico	2

2. Limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR ed a partire dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, le risorse di cui all'art. 2 c. 8 lett. a) sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le funzioni/attività tecniche, come segue:

Attività Tecnica [Interventi PNRR]	%
Dirigente *	5
Responsabile Unico del Progetto	28
o di cui al RUP	20
o di cui collaboratori	8
Programmazione della spesa per investimenti	5
o di cui alla parte tecnica (DIP, DOCFAP, ecc.)	2
o di cui alla parte contabile	3
Attività di progettazione	20
o di cui al progettista (PFTE)	6
o di cui al progettista (PE)	5
o di cui al Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (se nominato)	3

o di cui al verificatore per attività di verifica	6
Attività di predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e relativa responsabilità di fase	5
Attività di direzione dei lavori	30
o di cui al Direttore dei Lavori	14
o di cui ai collaboratori tecnici (direttori operativi, ispettori di cantiere)	10
o di cui al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (se nominato)	6
Attività di collaudo tecnico amministrativo	7
o di cui al Collaudatore tecnico amministrativo	5
o di cui al Collaudatore Statico	2

3. Nel caso venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, il compenso incentivante spettante al RUP sarà ridotto del 30%.
4. Nel caso che le prestazioni/attività vengano parzialmente o completamente affidate a personale esterno l'incentivo è riconosciuto per le sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente, incrementano la quota del Fondo Innovazione di cui al presente Regolamento.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di cui all'art.14, c. 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, c. 3, del Codice);	2%
Oltre la soglia di cui all'art.14, c. 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, c. 3, del Codice) e fino a € 1.000.000,00;	1,8%
Oltre € 1.000.000,00 e fino a € 5.000.000,00;	1,6%
Oltre € 5.000.000,00 e fino a € 10.000.000,00;	1,3%
Oltre € 10.000.000,00.	1%

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascun servizio o fornitura è fatta dal Dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% delle risorse spettante ai dipendenti:

Attività tecniche	%
Responsabile Unico del Progetto	37
o di cui al RUP	25
• di cui collaboratori tecnico-amministrativi (coordinamento dei flussi informativi)	9
• di cui collaboratori dell'area economico-finanziaria (partecipanti alla gestione dell'intervento)	3
Programmazione della spesa per investimenti (Dirigente per importi $\geq$ €. 140.000,00) (RUP per interventi con importo $<$ €. 140.000,00)	3
Attività di progettazione (livello unico —non dovuto se riferito a procedure MePA, Consip e similari)	15
Attività di predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e relativa responsabilità di fase,	5
Attività di direzione dell'esecuzione	30
o di cui al Direttore dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20
o di cui ai collaboratori	10
Attività di verifica di conformità	10
o di cui al Direttore dell'esecuzione	8
o di cui ai collaboratori	2

- Nel caso di contratti misti di appalto, *si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto*. Ai sensi dell'art. 14, c. 18, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
- Nel caso venga affidata all'esterno l'attività di supporto al Responsabile del procedimento, detto compenso sarà ridotto del 30%.
- Nel caso che le prestazioni/attività vengano parzialmente o completamente affidate a personale esterno l'incentivo è riconosciuto per le sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte internamente, incrementano la quota del Fondo Innovazione di cui al presente Regolamento.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 – Principi in materia di valutazione.

- L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della corresponsione il Dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;

- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- 2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nell'accertamento delle attività svolte di cui al successivo art. 16.
- 3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività.

1. Qualora il RUP, o altro dipendente, assuma più ruoli e svolga più attività, fra quelle riportate nelle tabelle riportate in precedenza, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singola attività, in ragione della maggior responsabilità ed impegno che lo stesso si assume nell'ambito del procedimento.

Art. 16 – Accertamento delle attività svolte.

1. La liquidazione del compenso incentivante è disposta sulla base di apposita relazione del RUP, dal Dirigente della competente struttura organizzativa, previo accertamento del buon esito e della completezza delle attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo.

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo comma 3.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (*ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore*), al Responsabile Unico del Progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al successivo comma 3.
4. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti, a seguito di responsabilità collegate

all'esercizio delle attività (o al verificarsi di cause imputabili al gruppo di lavoro), l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

5. Ai responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi imposti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, non sarà positivamente accertata la prestazione e pertanto saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.
6. Qualora a seguito del mancato raggiungimento di milestone e target e degli obiettivi fissati dalle Autorità Competenti, nell'ambito dei progetti finanziati da fondi statali o comunitari, compreso il P.N.R.R., si procederà al recupero delle somme già erogate ai dipendenti, secondo le modalità previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, nel caso in cui siano accertate specifiche responsabilità, facendo salva, inoltre, la possibilità dell'Ente di proseguire nella realizzazione del progetto.

Art. 18 – Liquidazione dei compensi.

1. Il Dirigente competente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata in base alla tipologia di attività espletate, secondo le scadenze e le aliquote di seguito riportate:

Responsabile Unico del Progetto e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto
alla stipula del contratto 50%
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo 50%
Programmazione della spesa per investimenti
alla stipula del contratto 50%
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo 50%
Attività per la valutazione preventiva dei progetti
Attività di progettazione
alla stipula del contratto 100%
Attività di predisposizione, svolgimento e controllo delle procedure di gara e relativa responsabilità di fase
alla stipula del contratto 100%
alla pubblicazione del bando o all'invio inviti a presentare le offerte 100%
Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara
alla stipula del contratto 100%

Attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo 100%
Attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo 100%
Attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità
alla sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo 100%

Nel caso di contratti per lavori con durata superiore all'anno, è possibile erogare *acconti annuali* dei compensi incentivanti, eventualmente calcolati sulla base dell'importo cumulativo degli stati di avanzamento emessi nel corso dell'anno, trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo la sottoscrizione del certificato di collaudo. Le percentuali indicate nella tabella che precede si rapportano con gli acconti annuali per lavori di durata superiore all'anno.

3. La liquidazione dei compensi relativi a servizi e forniture viene effettuata in base alle tipologie di attività espletata e secondo le seguenti scadenze:
 - per attività di predisposizione, di espletamento e di controllo della procedura di gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto o stipula del contratto;
 - per attività di direzione della esecuzione e verifica di conformità: intera quota con l'approvazione del certificato di verifica di conformità. Nel caso di contratti per servizi e forniture con durata superiore all'anno è possibile erogare acconti annuali dei compensi incentivanti trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo la approvazione del certificato di verifica di conformità;
 - per il ruolo di RUP: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di verifica di conformità. Nel caso di contratti per servizi e forniture con durata superiore all'anno è possibile erogare acconti annuali dei compensi incentivanti, trattenendo il 20% dell'importo che sarà saldato dopo la approvazione del certificato di verifica di conformità.
4. Il RUP trasmette al Dirigente competente apposita relazione con la quale viene attestato il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi assegnati, l'anno di maturazione dell'incentivo e proposto il riparto dell'incentivo. Nell'ambito della relazione deve essere altresì indicato l'anno di competenza dell'incentivo spettante a ciascun componente del gruppo di lavoro.

CAPO V – Stazione Unica Appaltante

Art. 19 - Stazione Unica Appaltante – SUA Provincia di Ancona

1. Per i compiti svolti dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento di tutte le procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture disciplinate dal D.lgs. 36/2023 per conto di altri enti, viene riconosciuto da ciascun ente aderente un importo pari ad un quarto dell'80% del 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, calcolato ai sensi dell'art. 14, commi 4 e seguenti, del D.lgs. n. 36/2026, che va a costituire il Fondo incentivante per i compiti svolti dal personale della S.U.A. della Provincia di Ancona.

2. Il gruppo di lavoro è individuato con provvedimento del dirigente responsabile della S.U.A. nell'ambito del personale incardinato nell'Area Appalti e Contratti, che provvede alla ripartizione e alla relativa liquidazione degli incentivi in quote uguali, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari, dopo l'aggiudicazione definitiva della gara e l'avvenuto trasferimento delle relative somme da parte del comune convenzionato.
3. Per la disciplina di dettaglio relativa al funzionamento della SUA in relazione alla individuazione delle specifiche attività svolte ed alla competenza relativa al contenzioso, si rinvia all'apposito regolamento e relativa convenzione vigenti.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 20 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.

Art. 21 – Applicazione

1. La presente disciplina si applica ai progetti di lavori, di servizi e di forniture avviati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento
2. L'area "Risorse Umane ed Organizzazione ..." fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi erogati ai sensi del presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 22 – Norma transitoria

1. Con esclusivo riferimento all'IRAP, per le attività incentivabili svolte a valere sui quadri economici già approvati, le stesse potranno essere remunerate solo previa possibile variazione del quadro economico.

Art. 23 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione del Decreto del Presidente della Provincia che lo approva.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 20/06/2024.